

Applicazione dei magistrati di sorveglianza (Risposta a quesito del 17 giugno 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 giugno 1998, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota in data 22 aprile 1998 con la quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania propone i seguenti quesiti:

a. se nel caso di totale assenza di magistrati di sorveglianza che si protragga per più mesi la competenza a provvedere alle applicazioni dei giudici nei vari uffici permanga in capo al presidente del tribunale di sorveglianza;

b. se il magistrato di sorveglianza applicato *ex art. 70 bis, c. 2, lett. c, della l. 26.7.75 n. 354* ad ufficio di sorveglianza diverso dal proprio debba continuare a svolgere le proprie funzioni anche nell'ufficio di sorveglianza di appartenenza;

c. se, in caso di risposta positiva al quesito che precede, il magistrato possa avvalersi di automezzi, personale di cancelleria e strumentazione di entrambi gli uffici;

- visto il parere dell'ufficio studi n. 215/98:

delibera

di rispondere ai quesiti posti dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania come da allegato parere dell'Ufficio Studi":

I quesiti - Con la nota indicata in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania propone i seguenti quesiti:

a. se nel caso di totale assenza di magistrati di sorveglianza che si protragga per più mesi la competenza a provvedere alle applicazioni dei giudici nei vari uffici permanga in capo al presidente del tribunale di sorveglianza;

b. se il magistrato di sorveglianza applicato *ex art. 70 bis, c. 2, lett. c, della l. 26.7.75 n. 354* ad ufficio di sorveglianza diverso dal proprio debba continuare a svolgere le proprie funzioni anche nell'ufficio di sorveglianza di appartenenza;

c. se, in caso di risposta positiva al quesito che precede, il magistrato possa avvalersi di automezzi, personale di cancelleria e strumentazione di entrambi gli uffici.

Nella seduta del 12.5.98 la Commissione ha richiesto all'Ufficio Studi di esprimere un parere in relazione a detti quesiti.

Osservazioni dell'Ufficio Studi - 1. Primo quesito (potere di applicazione del presidente del tribunale di sorveglianza) - L'art. 68 della l. 26.7.75 n. 354 recante "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", nel testo vigente risultante dalle modifiche apportate dall'art. 20 della l. 10.10.86 n. 663, prevede la costituzione degli uffici di sorveglianza e la loro composizione. Il c. 3 della norma prevede che "con decreto del presidente della corte di appello può essere

temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale".

L'art. 70 *bis* della stessa legge, nel regolare le funzioni del presidente del tribunale di sorveglianza afferma che lo stesso "provvede: ... *c.* a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio; *d.* a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68" (*c.* 2, lett. *c* e *d*).

Sulla base della circolare prot. 7704 del 2.5.91 in materia di applicazioni e supplenze (capo b.5) queste due norme possono essere coordinate ritenendo che in via ordinaria alla sostituzione dei magistrati dei singoli uffici di sorveglianza impediti si deve provvedere mediante altri magistrati degli altri uffici territoriali ricompresi nel tribunale di sorveglianza con applicazione disposta dal presidente del tribunale stesso (art. 70 *bis*). Quando questa soluzione risulta impraticabile o contrasti con le esigenze di servizio, resta in facoltà del presidente della corte, su richiesta del presidente del tribunale di sorveglianza, di destinare un altro magistrato del distretto all'ufficio ove si sia verificato l'impedimento.

La circolare precisa che la disposizione dell'art. 70 *bis* lett. *c*) ha un significato che va oltre il dato testuale, in quanto comprende tanto l'ipotesi in cui sia necessaria una supplenza (per sostituire un dato magistrato assente), quanto l'ipotesi in cui sia necessaria una applicazione nascente da qualsiasi esigenza. Essa, comunque, riguarda esclusivamente le applicazioni e le supplenze interne ad un determinato tribunale di sorveglianza. La "destinazione" di altri magistrati prevista dall'art. 68, c. 3, è qualificabile tecnicamente quale supplenza esterna.

Quanto alle circostanze in presenza delle quali è opportuno il ricorso al potere di destinazione alle funzioni di sorveglianza da parte dei presidenti delle corti di appello *ex art.* 68, c. 3, con la circolare prot. 16537 del 28.11.89 (¹) il C.S.M. raccomandava ai presidenti stessi di dare corso alle richieste di "supplenza esterna" formulate *ex art.* 70 *bis*, lett. *d*), "ogni qual volta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione (difetti di organico) o dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, infine, dalla opportunità di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario (particolare distanza tra gli uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso").

Per completezza va, inoltre, rilevato che la normativa specifica degli artt. 68 e 70 *bis* non esclude l'applicabilità, anche per gli uffici di sorveglianza, della disciplina generale delle applicazioni di cui all'art. 110 ord. giud., la quale è applicabile per quanto non previsto dalla disciplina speciale.

¹ Questa pronuncia è espressamente richiamata dalla circ. prot. 8873 del 21.5.97 in materia di formazione delle tabelle per il biennio 1998-99, in cui è stata trasfusa la materia delle applicazioni e supplenze, a proposito delle modalità di ricorso alle applicazioni negli uffici di sorveglianza (punto 2.t).

2. Secondo quesito (esclusività delle funzioni del magistrato applicato) - Con la supplenza il magistrato supplente prende il posto di un magistrato impedito, astenuto o ricusato, subentrando nelle funzioni dell'ufficio di quest'ultimo limitatamente a singoli affari; pertanto, la supplenza comporta da parte del supplente un doppio servizio, ponendosi, eventualmente, il problema di conciliare l'attività a ciascuno di essi connessa.

L'applicazione, invece, comporta l'attribuzione all'applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle che erano precedentemente di altro magistrato; nel caso di applicazione a tempo pieno, quindi, l'applicato può essere costretto ad abbandonare l'ufficio di cui è titolare fino alla conclusione dell'applicazione ⁽²⁾.

Nel caso in cui la supplenza o l'applicazione non richiedano un impegno assorbente del supplente o dell'applicato e possano indicarsi i giorni del mese o della settimana da dedicare rispettivamente al proprio ufficio ed a quello ove è supplente o applicato, deve ritenersi che il magistrato può esercitare le funzioni di entrambi gli uffici per tutto il periodo cui si riferisce la supplenza o l'applicazione *part time* ⁽³⁾.

3. Terzo quesito (utilizzo dell'automezzo di servizio) - Quanto alle modalità di utilizzazione dell'automezzo di servizio, trattandosi di questione attinente l'uso di beni di proprietà dell'Amministrazione della giustizia e non le modalità di organizzazione della funzione giurisdizionale, il quesito dovrebbe essere rivolto al Ministero e non al C.S.M. In questa sede, comunque, può affermarsi che, ove per il carattere temporalmente limitato della supplenza o dell'applicazione disposte *ex art. 70 bis* il magistrato di sorveglianza debba svolgere la sua attività di servizio in due o più uffici, egli possa legittimamente utilizzare le strutture di tutti gli uffici interessati.

Conclusioni - In definitiva ai quesiti posti dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania può risponderci come segue:

a. in caso di totale assenza di magistrati in singoli uffici di sorveglianza il presidente del tribunale di sorveglianza potrà richiedere al presidente della corte di appello la destinazione agli uffici stessi di altri magistrati del distretto ai sensi dell'art. 68 della l. 354/75 ove ricorrano gli estremi previsti dalla circolare prot. 16537 del 28.11.89, ovvero "ogni qual volta [*che*] la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione (difetti di organico) o dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero,

² Cfr. la circolare prot. 7704 del 2.5.91, punto a.2.

³ Sul punto la circ. prot. 8873 del 21.5.97 rileva che "è da ritenere che ... le delimitazioni temporali adottate nei provvedimenti di applicazione o supplenza valgano più ai fini dell'organizzazione del lavoro che ai fini della legittimazione dell'organo giudicante o requirente ... e che tali delimitazioni temporali vadano intese alla luce delle esigenze perseguite, cosicché, ad esempio, ove l'applicazione o la supplenza sia disposta con riferimento ad un'affare o complesso di affari determinati, i loro effetti permangono anche ove l'udienza si protragga oltre il previsto o venga rinviata".

infine, dalla opportunità di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario (particolare distanza tra gli uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso");

b. qualora la supplenza o l'applicazione non richiedano un impegno assorbente e possano indicarsi i giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare rispettivamente al proprio ufficio ed a quello ove è supplente o applicato, deve ritenersi che il magistrato stesso possa esercitare le funzioni di entrambi gli uffici per tutto il periodo cui si riferisce la supplenza o l'applicazione;

c. il magistrato di sorveglianza, ove debba svolgere la sua attività di servizio in due o più uffici, può legittimamente utilizzare le strutture di tutti gli uffici interessati.